



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA  
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742  
E-mail: info@consigionazionalegeologi.it

**OGGETTO: Assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 27 luglio 2007 –**  
AFF n. 74 – Norme tecniche per le costruzioni

**DICHIARAZIONE DI VOTO**

Ill.mo Signor Presidente ed ill.mi Consiglieri, devo richiamare la Vostra attenzione anzitutto sulla difformità della procedura seguita dalla Commissione Consultiva per il monitoraggio rispetto al compito conferito dall'art. 2 del D.M. 14.09.2005 del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'Interno ed il Capo Dipartimento della Protezione Civile, e dall'art 1 del successivo decreto di nomina dello stesso Ministero delle Infrastrutture del 2.03.2006. Ma, a ben vedere, non trattasi di sola difformità, bensì di mancata attuazione dei compiti assegnati alla Commissione stessa. Infatti non risulta fornito da tale organismo alcun dato sul monitoraggio della normativa esistente, attività questa precipua ed esclusiva della Commissione. Di contro la Commissione fornisce una bozza di riforma delle Norme Tecniche sulle Costruzioni, così eccedendo rispetto ai compiti istituzionali assegnati che non contemplano in alcun modo la elaborazione di un progetto di riforma della normativa. Devo, pertanto, rilevare e segnalare lo status di illegittimità determinato dalla Commissione Consultiva per il monitoraggio in evidente eccesso e straripamento di potere.

Nel merito - richiamata ogni osservazione e deduzione già formulata, sia verbalmente che per iscritto, su altri paragrafi della normativa in esame - sottopongo, in particolare, alla Vostra attenzione i commi quinto e sesto del paragrafo 6.2.2. del testo delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, in relazione al quale ho anche inoltrato alla Presidenza una richiesta motivata di emendamenti. Le incongruenze logico-giuridiche e tecnico-scientifiche eccpite con la richiesta, rimasta peraltro priva di riscontro, sono tali da impormi, anche in sede di dichiarazione di voto, di evidenziare le illegittimità ivi contenute.

La formulazione del quinto comma - che prescrive essere *“responsabilità del progettista la definizione del piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica”* - risulta infatti **viziata in punto di legittimità giuridica per i seguenti motivi.**

- a) Conferisce ad una figura indistinta, qualificata come *“progettista”* - qualificazione che, intesa restrittivamente, può escludere, la professionalità geologica - l'attribuzione di responsabilità per la definizione del piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica, attività, queste, di contro, di piena competenza del geologo. In tal modo si realizza anche una patente

violazione dei principi legislativi secondo cui le competenze professionali possono essere disposte, ed eventualmente modificate, solo attraverso norme aventi forza di legge.

- b) Ne deriva, pertanto, che la sommaria attribuzione di responsabilità al “*progettista*” per la definizione del piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica può privare, illegittimamente, la figura professionale del geologo della possibilità di espletare la propria attività in un ambito di rilevante importanza quale quello disciplinato dalla norme tecniche, con palese distorsione anche del regime di concorrenza.
- c) Aggiungasi che, nell’indicare genericamente quale responsabile il “*progettista*”, si pongono in essere i presupposti per consentire l’espletamento dell’attività di definizione del piano delle indagini, della caratterizzazione e della modellazione geotecnica a figure professionali - quali i geometri, i periti edili, i periti agronomi, i dottori agronomi, etc. - che, però, sono prive di legittima competenza in materia geotecnica.

Anche sotto il profilo tecnico-scientifico la bozza della Commissione Consultiva - ferma l’eccezione di illegittimità per straripamento di potere sopra formulata - appare viziata per i seguenti motivi.

- a) Il geologo, che cura tutta la fase propedeutica di indagine, caratterizzazione e modellazione geologica del sottosuolo può, però, risultare escluso financo dal “*concerto obbligatorio*” nella successiva fase, connessa e consequenziale, di definizione del piano delle indagini, della caratterizzazione e della modellazione geotecnica. In tal modo viene a determinarsi una illogica ed aberrante scissione tecnica di attività strutturalmente correlate, in rapporto di imprescindibile reciproca coerenza, con evidenti effetti negativi sotto l’aspetto della sicurezza e del corretto inserimento dell’opera nel contesto ambientale.
- b) Dalla generica ed indistinta menzione di “*progettista*” consegue l’ulteriore eventuale negativo effetto tecnico-scientifico costituito dall’espletamento da parte di soggetti non competenti - quali i geometri, i periti edili, i periti agronomi, i dottori agronomi, etc. - della definizione del piano delle indagini, nonché della caratterizzazione e della modellazione geotecnica. Infatti l’esecuzione di attività geotecnica da parte di professionista non competente in materia può comportare effetti negativi che si trasferiranno direttamente sulla qualità della progettazione della costruenda struttura.

Al fine di ricostituire sul punto uno status di legittimità tecnico-giuridica, che dovrà trovar luogo nel licenziando parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, si propone di emendare il quinto comma del paragrafo 6.2.2. e di riformularne il testo come segue:

*“Ai fini della realizzazione del modello geotecnico occorre predisporre la definizione del piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica”.*

Con tale formulazione si sgombra il campo da ogni possibile equivoco ed eventuale illegittima confusione e sovrapposizione professionale, dovendosi obbligatoriamente riferire le attività di cui trattasi alle specifiche figure professionali competenti per legge, e soltanto a queste.

Ove il Consiglio non ritenga di aderire alla formulazione oggettiva della norma sopra riportata, che si limita ad indicare i contenuti tecnici della prestazione che deve essere resa senza l'indicazione delle professionalità competenti a svolgere l'attività in essa contemplata, si propone, in via meramente subordinata, di emendare il quinto comma del paragrafo 6.2.2. e di riformularne il testo come segue: *“E' responsabilità del progettista definire, di concerto con il geologo, il piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica”.*

Quanto al sesto comma del paragrafo ove si prescrive che *“le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. 6.06.2001, n° 380”*, si evidenzia:

- a) come, allo stato, sul territorio siano presenti pochissimi laboratori autorizzati aventi le caratteristiche prescritte dalla norma;
- b) come la specifica disciplina di detti laboratori risulti ancora in corso di definizione, attesa la revisione in essere della circolare ministeriale 16.12.1999, n° 349/STC, avente ad oggetto, appunto, la regolamentazione tecnico-amministrativa dei laboratori geotecnici autorizzati di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001.

Ne deriva difficoltà oggettiva per l'applicazione della norma, con conseguente possibile verificarsi di vera e propria stasi della progettazione e, quindi, l'opportunità di prevedere congruo periodo transitorio con proroga dell'entrata in vigore del citato comma sesto del paragrafo 6.2.2. rispetto alla data fissata per la vigenza dell'intero testo.

Per tutte le motivazioni sopra svolte e per quanto evidenziato verbalmente e per iscritto nel corso di questi mesi, che deve intendersi in questa sede integralmente richiamato, **esprimo voto contrario** all'approvazione del testo delle Norme Tecniche per le Costruzioni così come trasmesso dalla Commissione Consultiva per il monitoraggio e **chiedo**, altresì, che il presente documento venga allegato agli atti del verbale della seduta odierna.

IL PRESIDENTE  
Pietro Antonio De Paola

